

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE AREA FORESTE e TERRITORIO	
Servizio foreste e Corpo forestale	corpoforestale@regione.fvg.it corpoforestale@certregione.fvg.it tel + 39 0432555 111 fax + 39 0432555 332 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

FAQ

Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.5 Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Intervento 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad aumentare la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Ammissibilità del beneficiario

Q1: L'azienda è una ditta individuale, proprietaria dei terreni interessati ed è iscritta al registro delle imprese agricole: deve essere anche iscritta nell'elenco delle imprese forestali?

R1: Sì, l'impresa deve essere iscritta nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della L.R. n. 9/2007.

Q2: Il PGF di una proprietà comunale, non più in validità, comprende una parte pianificata, ma in protezione o meglio in evoluzione (in particolare rimboschimenti di abete rosso abbandonati) nella quale non si prevedevano utilizzazioni forestali. Può il comune dare in gestione pluriennale (5 anni) la parte del territorio del PGF fuori dal piano dei tagli (quindi quella a rimboschimenti), e su questa parte il gestore può redigere una scheda forestale per mettersi in regola con i requisiti del bando del PSR e quindi accedere ai finanziamenti?

R2: Sì, considerato che il PGF è già scaduto.

Q3: il beneficiario è un consorzio che opera nel sociale. Per possedere i criteri di ammissibilità al bando (articolo 6) cosa può fare: avviare la procedura per ottenere il patentino forestale/iscrizione nell'elenco? associarsi ad una impresa forestale? associarsi con Ente Pubblico (Comune)?

R3: Il beneficiario è un soggetto pubblico o privato titolare di diritto sui boschi oggetto delle operazioni. Se il consorzio è una impresa, deve essere impresa forestale (deve essere iscritta nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della L.R. n. 9/2007). Il bando prevede la possibilità di presentare domanda anche per forme associate.

Q4: all'articolo 6 il bando elenca tra i beneficiari le proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane). Ma questo esclude le Amministrazioni dei beni civici frazionali?

R4: No, non sono escluse. Sono ricomprese tra i beneficiari se sono inquadrate come proprietà collettive riconosciute ai sensi della LR 3/1996 o comunque in quanto soggetti pubblici stante i diversi pareri della Regione (servizio competente in materia di autonomie locali).

Ammissibilità del beneficiario – approfondimento ATI

- Q1: uno dei due soggetti è un'impresa forestale (capofila dell'ATI) e l'altra no (la quale detiene l'affitto del terreno forestale), la domanda di sostegno è ammissibile?

R1: Sì a condizione che il beneficiario che presenta la domanda, sostiene le spese e le rendiconta, sia impresa forestale iscritta nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della L.R. n. 9/2007. Diversamente la domanda può essere fatta dall'impresa singola, purché sempre iscritta nell'elenco regionale delle imprese forestali.

- Q2: è il soggetto capofila dell'ATI (impresa forestale) a presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN (aggiornando il fascicolo aziendale elettronico)?

R2: No, non è necessario, l'importante è che l'ATI individui il soggetto titolato a fare la domanda, sostenere le spese e rendicontarle e che di un tanto vi sia l'evidenza nella documentazione a corredo della domanda.

- Q3: per la presentazione della domanda, oltre al contratto d'affitto con il proprietario delle particelle catastali (ATER Trieste), è necessario includere ulteriori documentazioni?

R3: ai fini della dimostrazione del titolo di disponibilità del bene il contratto di affitto è sufficiente. In ogni caso vi deve essere documentazione che legittimi il richiedente l'aiuto ad eseguire gli interventi previsti dal bando.

- Q4: se otterrà il contributo, il beneficiario può affidare la realizzazione degli interventi all'impresa forestale facente parte dell'ATI?

R4: in linea di principio sì. Dalle informazioni fornite e ribadendo che restano le competenze istruttorie degli uffici attuatori relativamente alle singole domande di sostegno, non si ritiene che la semplice esistenza di una ATI tra impresa beneficiaria del sostegno ed impresa facente parte dell'ATI che realizza i lavori oggetti dell'intervento, configuri ipotesi di "rapporto giuridico instaurato rilevante ai fini della concessione degli incentivi", secondo il disposto dell'articolo 31 della l.reg. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Q5: Per la presentazione della domanda verrà costituita un ATI con due soggetti, un'impresa forestale iscritta all'elenco forestale regionale ed un'impresa che è affittuaria del terreno forestale (consorzio di cooperative sociali). Nella compilazione degli allegati D ed E, qual è il soggetto a cui intesta la delega? l'affittuario o la costituenda ATI?

R5: il soggetto che presenta la domanda, a qualsiasi forma giuridica appartenga, deve disporre dei terreni e avere il mandato a realizzare gli interventi forestali. La delega è lo strumento che deve essere utilizzato da parte di chi fa domanda, qualora il titolo di disponibilità (ad esempio

contratto di affitto del fondo) non espliciti chiaramente il mandato alla realizzazione degli interventi.

- Q6: Per la presentazione della domanda di contributo è necessario che l'ATI sia già costituita o basta una dichiarazione d'impegno a costituirsi nel caso di ottenimento del finanziamento (costituenda ATI)?

R6: La dichiarazione di impegno non è sufficiente, l'ATI deve essere già costituita.

Ammissibilità delle operazioni

Q1: Per popolamenti "non indigeni" cosa si intende? Quelli extra-zonali, esotici, artificiali?

R1: Per popolamenti non indigeni si intendono quelli esotici e/o artificiali qualora realizzati con specie non adatte alle condizioni stazionali e tipiche del luogo. Nel caso degli extra-zonali occorre valutare caso per caso.

Q2: Nel caso specifico di una pineta artificiale di pino nero mai diradata, con soggetti di modesto diametro e altezza, l'intervento consisterebbe in un diradamento con lo scopo di guidare un passaggio graduale verso un bosco di latifoglie, da fare in due/tre volte (con reimpianto) anziché in un'unica soluzione come consente l'articolo 24 del regolamento forestale. Il macchiatico è verosimilmente negativo, al massimo nullo. È ammissibile?

R2: In fase istruttoria sarà verificato in dettaglio, in linea di massima è ammissibile.

Q3: È ammissibile a finanziamento la fornitura e posa in opera di accessori e arredi in legno per interni (non prevista dall'articolo 14 del bando tra i costi non ammissibili)?

R3: Sì è ammissibile, salvo i casi in cui l'operazione si configuri come manutenzione ordinaria o mera sostituzione dell'esistente. Per valutazione delle specifiche casistiche si deve però rimandare all'ufficio cui compete l'istruttoria. In ogni caso deve trattarsi di un intervento localizzato all'interno di una proprietà forestale pianificata, di investimento che non comporta un aumento significativo della redditività delle foreste e che sia funzionale alle finalità del bando (ad esempio sedie e mobili in legno per attrezzare una struttura in bosco in cui si prevede di fare attività compatibili con la misura 8.5.1 e per raggiungerne le finalità previste e non solo per arredare l'immobile).

Q4: Si intende realizzare un intervento su circa 5 ha di bosco ceduo (con la presenza prevalente di castagno, oltre ad altre essenze quali rovere, carpino e robinia) attraverso la pulizia del sottobosco, la potatura e sramatura delle piante presenti, la pulizia dai polloni, la selezione delle piante di castagno attraverso il taglio di quelle malate. L'intervento può rientrare tra quelli previsti dall'articolo 9, comma 1 lettera a) ed eventualmente in che tipologia?

R4: Se l'intervento ricade tra quelli ad esempio finalizzati alla conversione da ceduo ad alto fusto, la risposta è affermativa. In ogni caso la proprietà deve essere pianificata sotto l'aspetto forestale, nel caso di specie attraverso scheda forestale redatta da un tecnico abilitato, ovvero deve essere almeno conferito l'incarico prima della presentazione della domanda e successivamente procedere alla pianificazione. Inoltre, concluso l'investimento, è obbligatorio procedere alla certificazione sia dell'impresa (catena di custodia) sia del bosco oggetto di intervento.

Q5: Un privato proprietario di boschi intende realizzare una serie di interventi che si possono riassumere nei seguenti punti:

- sostituzione di tratti di pecceta artificiale con formazioni più prossime naturali tramite sottopiantagione con specie ecologicamente più idonee (trattasi di boschi in zona morenica);
- realizzazione di sentiero didattico con aree di sosta ed installazione tabelle;
- sistemazione di due frane presenti nel versante boscato tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica (opere miste con cordonate).

Gli interventi sono ammissibili?

R5: Per come descritte le operazioni appaiono ammissibili. Si precisa tuttavia la terza ipotesi deve riguardare aree non ascrivibili all'articolo 24 del regolamento (UE) 1305/2013, richiamato anche dal bando, e cioè aree per le quali non vi sia stato riconoscimento formale di calamità.

Q6: Per gli interventi selvicolturali il PRFA alla data di presentazione della domanda deve essere già approvato o è sufficiente la presentazione al protocollo dell'Ispettorato?

R6: No, il progetto non deve essere già approvato.

Q7: Gli interventi di diradamento nelle Foreste acidofile a *Picea* da montane ad alpine (Habitat Natura 2000 9410) rientrano nel "rispristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure?"

Q7: Gli interventi di diradamento ipotizzati sembrerebbero rientrare nella sezione "investimenti in servizi pubblici", che tratta specificatamente di diradamenti (sfolli e tagli intercalari). Per le formazioni oggetto di richiesta di chiarimento, il "rispristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure" si riferisce, ad esempio, a interventi che consentono il passaggio da formazioni con elementi strutturali mancanti, o non indigene, verso formazioni prossime naturali con aumento della biodiversità.

Q8: Quali caratteristiche dimensionali (larghezza) deve avere la sentieristica e la viabilità minore per rientrare nei costi ammissibili?

R7: Oggetto di sostegno di questa misura è anche l'"adeguamento e la manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore", quale ad esempio mulattiere lastricate e non ecc. Deve essere tenuta presente la linea di demarcazione con gli investimenti finanziati dalla tipologia di intervento 4.3.1 (strade forestali camionabili), e quella per gli investimenti per le strade camionabili, trattorabili e piste finanziate con fondi regionali (D.P. Reg. 166/2014). La sentieristica e la viabilità minore pertanto non devono configurarsi come viabilità forestale.

Q9: La sentieristica che in parte si sviluppa all'interno del bosco e in parte all'esterno rientra nelle spese ammissibili a contributo?

R9: Sì a condizione che la sentieristica oggetto di richiesta di aiuto sia inserita all'interno di aree oggetto di strumenti di pianificazione forestale o in corso di predisposizione (si veda l'articolo 10 del bando).

Q10: Per "piccole strutture ricreative" cosa si intende? Possono essere compresi bivacchi, o piccoli rifugi?

R10: I bivacchi rientrano senz'altro nell'accezione di "piccole strutture ricreative", mentre i piccoli rifugi in quella espressamente già indicata dal bando di "rifugi". Va sempre tenuto comunque conto che il sostegno previsto da questo intervento non deve comportare alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate.

Q11: I rifugi in base a cosa vengono classificati? al momento della domanda devono avere la destinazione d'uso formale di rifugio, la devono avere a conclusione dell'investimento, oppure possono essere semplicemente dei fabbricati che possono accogliere occasionalmente turisti e viandanti ed avere anche un uso promiscuo con l'agricoltura o la selvicoltura?

R11: Per i rifugi si deve fare riferimento alla normativa regionale vigente (articolo 33 della L.R. 21/2016 ecc.); al momento della domanda non devono essere necessariamente già classificati come rifugi in base alla legge regionale, ma lo dovranno essere una volta completati gli investimenti; i fabbricati che possono accogliere occasionalmente turisti e viandanti ed avere anche un uso promiscuo con l'agricoltura o la selvicoltura possono rientrare nella categoria "Investimenti in servizi pubblici in foresta" e in particolare "strutture ricreative a piccola scala".

Q12: Nel bando si parla anche di "Investimenti in servizi pubblici in foresta, compresi realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco, quali sentieri, viabilità minore, punti di osservazione ecc.". Un Ente Locale chiede se la manutenzione di sentieri e la creazione di punti di osservazione, per la fruizione pubblica dei boschi, debba riguardare esclusivamente percorsi inseriti all'interno della proprietà pianificata o se può comprendere anche tracciati di avvicinamento, esterni alla fustaia pianificata ma indirizzati verso quest'ultima.

R12: La manutenzione di sentieri e la creazione di punti di osservazione, per la fruizione pubblica dei boschi, deve riguardare esclusivamente percorsi inseriti all'interno di aree oggetto di strumenti di pianificazione forestale o in corso di predisposizione (si veda l'articolo 10 del bando).

Q13: La manutenzione di strade e sentieri mai oggetto di manutenzione può essere considerata straordinaria, ovvero non esclusa come costo?

R13: Si precisa che l'oggetto di sostegno di questa misura è l'adeguamento e la manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, mentre gli aiuti per le strade forestali sono oggetto della tipologia di intervento 4.3.1 per le strade camionabili, mentre i contributi per le strade trattorabili e le piste sono concessi con il regolamento regionale di cui al D.P. Reg. 166/2014.

Q14: Si può agire anche al di fuori della pura proprietà, qualora i sentieri siano parte del patrimonio indisponibile dello Stato, o della Regione, oppure siano sedimi della viabilità forestale?

R14: Il beneficiario può senz'altro agire anche se non è proprietario, ma in questo caso deve essere titolare di altro diritto reale o personale come indicato al comma 2 dell'articolo 6 del bando, ed il titolo di disponibilità deve essere dimostrato con un contratto in essere o con una delega del proprietario.

Q15: il potenziale beneficiario è un privato proprietario boschivo che deve sostanzialmente pulire da rovi, piante secche pericolanti e fare una selezione delle piante presenti, che comunque hanno diametri sotto i 17,5 cm, in una particella boschiva di circa 1 ettaro. La sottomisura 8.5.1 può riguardare anche questo tipo di intervento, considerato che sono più di 7 anni che non viene fatto alcun taglio? Rientra a tutti gli effetti ancora in un intervento di manutenzione ordinaria e quindi escluso dal sostegno come indicato all'articolo 11 comma 1 del bando?

R15: Gli interventi finanziabili con questa misura, come stabilito dal regolamento comunitario, non devono comportare “alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate”, pertanto la finalità è prevalentemente di tipo ambientale e naturalistico. Gli interventi selvicolturali, quali la pulizia da rovi, l’abbattimento di piante secche pericolanti e la selezione delle piante presenti, possono considerarsi operazioni ammissibili se finalizzati al miglioramento della composizione e della struttura forestale e in particolare a:

- passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste;
- conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo - naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
- passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
- ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure;

Appare per altro inappropriato riferire il termine “manutenzione” alle attività selvicolturali o in senso più generale per le attività di gestione forestale e, pertanto, è anche indifferente il riferimento alla distanza temporale di 7 anni dall’ultimo intervento. Trattasi di termine riferito agli interventi che riguardano gli immobili. Resta in ogni caso salva la competenza istruttoria degli uffici attuatori, Ispettorati forestali, nella valutazione delle singole domande presentate.

Q16: All'articolo 10, lettera d) c'è scritto che il sostegno previsto non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà mentre all'articolo 12, lettera c) sono previsti fra i costi ammissibili diradamenti e potature se lo scopo principale è quello di elevare il valore o la stabilità ecologica.

Quale è il limite di aumento significativo a cui si fa riferimento all'articolo 10?

Un intervento colturale di diradamento in un impianto di abete in cui si sfolla, inevitabilmente aumenta il valore del soprassuolo come previsto all'articolo 9, lettera c) (benefici economici a lungo termine), come la realizzazione di viabilità minore prevista nelle operazioni ammissibili inevitabilmente aumenta il valore di macchiatico di quello che resta riducendo di fatto i costi di esbosco.

R16: Tutto ciò che comporta un aumento significativo del valore economico non è ammissibile, mentre è ammissibile ciò che contribuisce principalmente a elevare la valenza ecologica delle foreste oggetto di intervento. La viabilità minore (mulattiere, sentieri ecc. quindi interdotta al transito con mezzi a motore), e quindi non le piste forestali, non aumentano in modo significativo il reddito delle foreste. Gli interventi ipotizzati così come descritti non appaiono ammissibili con questa misura. Gli interventi colturali classici sono oggetto di sostegno con la tipologia di intervento 8.6.1, la viabilità con la tipologia di intervento 4.3.1.

Q17: il bando prevede il miglioramento della composizione e della struttura forestale, ed in particolare il ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure (articolo 9, lettera a). A tal proposito, viene manifestata l’intenzione di mantenere e ampliare un’area

di brughiera di interesse comunitario (che si sta riducendo a causa dell'avanzamento di alcune specie arboree) in zona F2. L'operazione è ammissibile? Verrebbe considerata come radura?

R17: No. Il citato intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) si riferisce ad ambiti boschivi: per come descritta la situazione specifica oggetto del quesito, il terreno definito come "brughiera" non sembrerebbe essere considerabile come ambito boschivo; devono comunque ricorrere sempre gli estremi di definizione di bosco.

Q18: Il bando prevede investimenti in servizi pubblici in foresta (articolo 9, lettera c). A tal proposito, viene manifestata l'intenzione di effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria su un piazzale (via d'accesso al terreno forestale) e su un piccolo tratto di viabilità necessaria per la fruibilità del terreno forestale al pubblico. Tale operazione è ammissibile?

R18: No, qualora per viabilità si intenda viabilità forestale principale o secondaria (strade camionabili, trattorabili o piste forestali). Gli investimenti in servizi pubblici in foresta di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) ricomprendono anche la realizzazione, il ripristino, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, ma limitatamente alla sentieristica e alla viabilità minore: con questa definizione si intendono le infrastrutture di accesso al bosco precluse al transito motorizzato (ad es. mulattiere). Le strade forestali sono finanziate dalla tipologia di intervento 4.3.1 e con fondi regionali (D.P. Reg. 166/2014).

Q19: In una zona delle Prealpi, con situazione ecologica e fitosanitaria precaria, è in corso di progettazione un importante intervento di ripristino e diversificazione della struttura forestale e ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario. Tenuto presente che l'area ricade in ZSC, il privato proprietario intende procedere all'esecuzione degli interventi secondo le indicazioni delle norme di conservazione vigenti, ma per poter concretamente eseguire gli interventi, risulta necessario un prolungamento della viabilità esistente con una trattorabile di larghezza massima 2,50+0,5 e di lunghezza massima 1 km. Si specifica che l'intervento non ha finalità produttive ed è in corso una valutazione preliminare dell'incidenza ecologica. Si chiede se, in tale contesto, il costo di questo intervento, inquadrabile come viabilità minore, possa essere computato ai fini delle operazioni ammissibili indicate all'art. 9 del Bando per l'accesso alla tipologia di intervento 8.5.1.

R19: La viabilità forestale è finanziata col PSR con la tipologia di intervento 4.3.1 o con fondi regionali (D.P. Reg. 166/2014). La tipologia di intervento 8.5.1 riguarda infrastrutture di accesso al bosco, ma specificamente sentieri e altra viabilità minore, quale ad esempio mulattiere lastricate e non, quindi non le strade trattorabili.

Ammissibilità delle spese

Q1: I costi di utilizzazione per le lavorazioni specifiche (teleferica, trattore forestale dotato di verricello forestale) previste nel PRFA possono essere desunti dal Prezziario regionale Agroforestale della regione Veneto (2017) dato che nel prezziario regionale FVG non sono presenti? I costi di utilizzazione per le lavorazioni specifiche particolari quali *harvester*, *forwarder* e allestimento con processore, non presenti nel prezziario del Veneto possono essere giustificate con analisi prezzi che utilizza costi elementari desunti dal mercato?

R1: Gli interventi selvicolturali finanziati dal bando sono oggetto di PRFA che si predispongono attraverso l'applicativo UBWEB, che a sua volta contiene una sezione dedicata ai costi. Per eventuali prezzi elementari non compresi nell'applicativo UBWEB, si fa riferimento ad una analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato come stabilito dal bando (articolo 15).

Q2: Si chiede se sia possibile precisare cosa si intende con "ditte fornitrici indipendenti ed in concorrenza tra loro", e in particolare da cos'è determinata l'indipendenza?

R2: secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del PSR in coerenza con quanto stabilito dalle Linee guida sull'ammissibilità della spesa per lo sviluppo rurale 2014-2020, la ragionevolezza dei costi può essere garantita attraverso la comparazione di almeno tre preventivi di spesa indipendenti, ossia forniti da ditte differenti. Le ditte sono differenti quando sono in concorrenza tra loro e, quindi, i relativi preventivi di costo sono indipendenti se non vi è la possibilità per un fornitore di influenzare sia direttamente, o tramite soci, la quantificazione dell'offerta degli altri fornitori.

In tal senso rileva ad esempio:

- la definizione di società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 c.c.;
- la presenza, all'interno delle società coinvolte nel confronto dei preventivi, degli stessi soci;
- l'esistenza in generale di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra le società, i soci e gli amministratori coinvolti nel confronto.

Assegnazione punteggi

Q1: Le imprese di trasformazione, certificate PEFC con CoC, di cui all'allegato F, devono essere anche produttori e cedenti energia da biomassa, oppure la frase: "imprese di trasformazione certificate con catena di custodia -compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose" si deve interpretare nel senso che possono essere imprese tradizionali di trasformazione del legno (segherie, legna da ardere, ecc.), quindi senza produzione e vendita di energia, ma anche imprese che solamente trasformano il legno in energia e la vendono? In ogni caso le ditte che producono energia la devono anche obbligatoriamente vendere? Chi produce energia per autoconsumo non rientra quindi in questa casistica?

R1: L'impresa di trasformazione deve avere la catena di custodia. Per imprese di trasformazione si intende l'insieme delle imprese che in qualche modo trasformano il legno, grezzo o già lavorato, per ottenere e/o vendere prodotti finiti, semilavorati ecc. Tra queste imprese sono comprese anche quelle di produzione e/o cessione di energia da biomasse legnose. Se poi qualche impresa svolge più tipi di lavorazione, intesi come trasformazione, conta che sia comunque in possesso di una certificazione di catena di custodia